



**REGOLAMENTO SULL'ATTRIBUZIONE, AUTOCERTIFICAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI
SVOLTE DAI PROFESSORI E DAI RICERCATORI**

Emanato con Decreto Rettorale Rep. 2326/2024 Prot. 315616 del 02/12/2024

Entrata in vigore: 3 dicembre 2024

Sommario

Articolo 1 - Finalità.....	1
Articolo 2 - Definizioni	2
Articolo 3 - Disposizioni generali	3
Articolo 4 - Definizione dei compiti didattici istituzionali e loro attribuzione	4
Articolo 5 - Compiti didattici istituzionali dei Professori	6
Articolo 6 - Compiti didattici istituzionali dei Ricercatori a tempo determinato	7
Articolo 7 - Compiti didattici istituzionali dei Ricercatori di ruolo	7
Articolo 8 - Riduzione dell'attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste	8
Articolo 9 - Autocertificazione e verifica dell'assolvimento dei compiti didattici istituzionali	9
Articolo 10 - Valutazione dei risultati delle attività di didattica, di servizio agli studenti e di ricerca ai fini della partecipazione alle Commissioni di cui all'art. 6, comma 8, legge n. 240 del 2010	9
Articolo 11 - Rilascio dell'attestato.....	10
Articolo 12 - Entrata in vigore.....	10

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento definisce le modalità di attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori dell'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi degli artt. 6 e 24 comma 1, della legge n. 240/2010.

2. Ai Professori Emeriti, Onorari, agli Eminentissimi studiosi e ai docenti a contratto si applica quanto previsto nell'apposito regolamento.
3. A ciascun professore e ricercatore in servizio è assicurata, nell'ambito del Dipartimento, la piena applicazione delle norme e dei principi statutari che garantiscono la libertà di insegnamento e di ricerca scientifica e ne promuovono lo svolgimento in relazione alle esigenze, alle disponibilità finanziarie e ai risultati della valutazione delle attività svolte.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, tutte le cariche, professioni e titoli inerenti alle funzioni svolte e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
2. Ai fini del presente regolamento, si adottano le seguenti definizioni:
 - a) Professori: i Professori di I e II fascia, i Professori straordinari ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 230/2005;
 - b) Ricercatori di ruolo: i Ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.P.R. n. 382/80, capo V;
 - c) Ricercatori a tempo determinato:
 - i titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 (Ricercatori di tipo a);
 - i titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 (Ricercatori di tipo b);
 - i titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, così come modificato dalla Legge n. 79 del 29/06/2022 di conversione del D.L. n. 36 del 30/04/2022" (Ricercatori Tenure Track - RTT)
 - d) Ricercatori: i soggetti di cui alle lettere b) e c);
 - e) Offerta formativa: tutte le attività formative erogate ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, nonché le altre iniziative che prevedano attività didattiche organizzate direttamente dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale dei discenti;
 - f) Attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste: l'attività didattica - relativa a lezioni, in insegnamenti o moduli, svolte anche in laboratorio o all'interno di tirocini - erogata, tenendo conto delle eventuali ripetizioni, all'interno dell'Offerta formativa di cui alla lettera e) e assegnata dai Dipartimenti a ciascun professore o ricercatore nell'ambito della programmazione didattica;

- g) Attività didattica integrativa: l'attività didattica che affianca l'attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, al di fuori del monte ore previsto per il corso ufficiale;
- h) Attività di servizio agli studenti: le attività di ricevimento studenti, di supervisione nella preparazione delle prove finali di tutti i corsi di studio che le prevedano, di supporto a stage e tirocini, di partecipazione a commissioni per il conferimento del titolo finale, di orientamento e tutorato, nonché di verifica dell'apprendimento;
- i) Compiti didattici: tutte le attività didattiche di cui alla lett. f) e g) e le attività di servizio agli studenti di cui alla lett. h);
- j) Corsi di studio ad alta numerosità: Corsi di studio che hanno almeno il doppio degli iscritti rispetto alla numerosità massima della classe (come previsto dal "Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accredimento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio" in vigore moltiplicata per il numero di anni di durata del Corso di Studio).

Articolo 3 - Disposizioni generali

1. I compiti didattici dei professori e ricercatori sono assolti secondo quanto stabilito dalla legge n. 240/2010 e successive modificazioni, dalle norme dello Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo - e, in particolare dal suo art. 52 che disciplina i compiti e i doveri didattici dei docenti, cui si rimanda integralmente.
2. I Professori e i Ricercatori dell'Università svolgono attività di ricerca, di studio, aggiornamento scientifico, attività di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica, organizzativi e di servizio agli studenti. Assicurano a questi fini tutto l'impegno richiesto dalle norme in vigore e dalle determinazioni dei competenti organi dell'Ateneo. Le funzioni assistenziali, ove assunte, sono inscindibili da quelle di ricerca e di insegnamento.
3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, l'impegno relativo alle attività di cui al secondo comma è quantificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, legge n. 240/2010.
4. I Professori e i Ricercatori hanno il dovere di partecipare alle sedute degli organi collegiali dei Dipartimenti di appartenenza e di Facoltà/Scuola, oltre che ai consigli dei corsi di studio e ai collegi di dottorato per i quali svolgono la loro attività didattica, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da superiori obblighi d'ufficio, improrogabili attività scientifiche e didattiche, motivi di salute, ragioni di forza maggiore. Le eventuali assenze vanno giustificate per iscritto e adeguatamente motivate al Presidente dell'organo collegiale prima dell'inizio della relativa

seduta. Il protrarsi di assenze ingiustificate costituisce oggetto di richiamo da parte del Presidente dell'organo collegiale e, in caso di recidiva, motivo per l'avvio di procedimento disciplinare da parte del Rettore.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010, i Professori e i Ricercatori di ruolo dell'Università sono tenuti a presentare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai fini della loro valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali di cui all'articolo 8 della medesima legge e dell'apposito regolamento.
6. Rientra tra le funzioni dei Professori e dei Ricercatori dell'Università svolgere compiti di valutazione della didattica e della ricerca in relazione alle loro specifiche competenze e alle richieste ricevute, ai sensi della normativa in vigore. Apposite convenzioni stipulate dall'Università con altri Atenei possono stabilire l'entità degli impegni relativi all'attività di valutazione da assumere in via prioritaria su basi di reciprocità.
7. Fermo restando il principio di parità complessiva dei carichi attribuiti a tutto il personale docente di pari fascia dell'Ateneo, i compiti didattici possono essere differenziati in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari, alla tipologia di insegnamento adottato e all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di ricerca. Le proposte di differenziazione devono essere avanzate e motivate dal Dipartimento o dai Dipartimenti interessati e approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico.
8. Ai fini dell'aggiornamento del curriculum e coerentemente con la politica di Ateneo sull'accesso aperto alla letteratura scientifica, i Professori e i Ricercatori sono tenuti a ottemperare alle norme d'Ateneo sull'archiviazione informatizzata dei dati bibliografici e, ove possibile, dei testi completi delle loro pubblicazioni scientifiche.
9. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri istituzionali dei Professori e dei Ricercatori è disposto ai sensi dell'apposito regolamento.
10. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 240/2010, il ruolo e le eventuali assunzioni di responsabilità di Professori e Ricercatori dell'Università in società con caratteristiche di spin off o di start up universitari sono disposti ai sensi dell'apposito regolamento.

Articolo 4 - Definizione dei compiti didattici istituzionali e loro attribuzione

1. Per i Professori e i Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 2 comma 2, lettera c, il compito didattico istituzionale comprende l'attività didattica per lo svolgimento

dell'insegnamento nelle varie forme previste, l'attività didattica integrativa, i servizi agli studenti.

2. Per i Ricercatori di ruolo il compito didattico istituzionale comprende l'attività didattica integrativa e i servizi agli studenti.
3. Ogni Professore e Ricercatore è tenuto ad assolvere in prima persona il compito didattico istituzionale attribuitogli ai sensi dell'art. 52, comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo parte generale.
4. I Dipartimenti competenti, supportati dalla Facoltà/Scuola laddove presenti, definiscono e attribuiscono le attività didattiche frontali ai Professori e Ricercatori sulla base dell'offerta formativa proposta dai Consigli di Corso di Studio, nel rispetto delle seguenti fasi:
 - a) i docenti di riferimento dei Corsi di Studio dell'Ateneo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, e sono trasmessi ai Dipartimenti competenti, supportati dalla Facoltà/Scuola laddove presente;
 - b) attribuzione del carico didattico istituzionale ai Professori e ai Ricercatori a tempo determinato e ai Professori in servizio per effetto delle convenzioni di cui all'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010. I Dipartimenti competenti, supportati dalla Facoltà/Scuola laddove presente, nell'attribuzione dei compiti didattici danno priorità al carico didattico per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste del Corso di Studio all'interno del quale il Professore o il Ricercatore è indicato come docente di riferimento, indipendentemente dal Dipartimento di afferenza del medesimo. L'attribuzione del carico didattico deve avvenire nel rispetto dell'esigenza di garantire la sostenibilità dei Corsi di Studio in rapporto ai docenti di riferimento e del principio del pieno utilizzo del tempo da dedicare all'attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste e all'attività didattica integrativa. Va inoltre garantita, nell'ambito del regime di impegno, la massima copertura degli insegnamenti previsti dall'offerta formativa;
 - c) qualora permangano ulteriori esigenze di copertura degli insegnamenti previsti dall'offerta formativa, il Rettore, avvalendosi delle funzioni attribuite al Presidio della Qualità, verificherà il rispetto del principio del pieno utilizzo del tempo da dedicare all'attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste e all'attività didattica integrativa, e procederà alla copertura degli stessi sulla base del seguente ordine di priorità di affidamento:
 - 1) ai Professori di prima e seconda fascia;

- 2) ai Ricercatori a tempo determinato;
 - 3) ai Ricercatori a tempo indeterminato, con il loro consenso alle condizioni più oltre indicate.
- d) le attività didattiche non affidate nelle fasi b) e c) sono soddisfatte mediante stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, della legge n. 240/2010, nei limiti della relativa disponibilità di bilancio e nel rispetto dell'apposito regolamento.

Articolo 5 - Compiti didattici istituzionali dei Professori

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei Professori, per ciascun anno accademico, corrisponde a:
 - a) non meno di 350 ore complessive per i Professori in regime di tempo pieno, di cui almeno 120 ore di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste e, di queste, almeno 80 svolte in corsi di laurea;
 - b) non meno di 250 ore complessive per i Professori in regime di tempo definito, di cui almeno 90 ore di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, e di queste, almeno 60 svolte in corsi di laurea.
2. Tutte le tipologie dei corsi dell'offerta formativa sono equivalenti ai fini del computo delle ore di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste concorrenti al compito didattico istituzionale.
3. Gli insegnamenti nei corsi di laurea sono assegnati ai Professori dai Consigli dei Dipartimenti tenendo conto della proposta dei Consigli di Corsi di Studio e dei vincoli relativi alla programmazione dell'offerta formativa, anche in base a quanto previsto dal Decreto "Autovalutazione, Valutazione, Accredimento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio" in vigore.
4. Compensi aggiuntivi, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio, possono essere erogati solo relativamente alle ore eccedenti le 120 ore di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste per i docenti a tempo pieno ovvero le 90 ore per i docenti a tempo definito.
5. L'erogazione di un numero di ore di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste inferiore al minimo di cui al presente articolo è giustificata qualora si realizzi la totale copertura in Ateneo di incarichi di insegnamento nel S.S.D. di appartenenza o nei S.S.D. affini del professore, ovvero essa risulti funzionale al soddisfacimento dei requisiti quantitativi di docenza per la sostenibilità dei Corsi di Studio ed ai requisiti di assicurazione della qualità ai

sensi delle norme sull'autovalutazione, l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e la valutazione periodica. Tali eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del Professore su proposta dei Consigli di Corsi di Studio.

6. L'assolvimento degli impegni nella misura oraria stabilita ai sensi dei commi 1 e 5 è elemento di valutazione ai fini della attribuzione degli scatti stipendiali previsti dalla normativa in vigore. Nei casi di particolare inadempienza si applicano le disposizioni in materia disciplinare di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010, dello Statuto e del codice Etico di Ateneo.
7. Ai Professori dell'Ateneo è consentito assumere insegnamenti o moduli in affidamento presso altre Università, purché soddisfino le condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 5, nel rispetto dei regolamenti in materia.

Articolo 6 - Compiti didattici istituzionali dei Ricercatori a tempo determinato

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei Ricercatori a tempo determinato per ciascun anno accademico è pari a:
 - a) 350 ore complessive in regime di impegno a tempo pieno, di cui un minimo di 60 ore dedicato all'attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste;
 - b) 200 ore complessive in regime di impegno a tempo definito, di cui un minimo di 45 ore dedicato all'attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste.
2. Ai Ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo è consentito assumere insegnamenti o moduli in affidamento presso altre Università, purché soddisfino le condizioni di cui al precedente comma 1, nel rispetto dei regolamenti in materia.

Articolo 7 - Compiti didattici istituzionali dei Ricercatori di ruolo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, il compito didattico istituzionale dei Ricercatori di ruolo per ciascun anno accademico, è pari a:
 - a) fino ad un massimo di 350 ore complessive per i Ricercatori di ruolo in regime di tempo pieno;
 - b) fino ad un massimo di 200 ore complessive per i Ricercatori di ruolo in regime di tempo definito.
2. Ai Ricercatori di ruolo possono essere affidati, con il loro consenso, corsi o moduli di insegnamento per un impegno che non potrà, di norma, eccedere le 120 ore annue di didattica

per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste. Tali ore non concorrono alla determinazione del compito didattico istituzionale annuo.

3. I Ricercatori di ruolo devono ottemperare ai compiti didattici assegnati dai Dipartimenti sentiti i Consigli di Corso di Studio; l'impegno di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste di cui al comma 2 dà luogo a retribuzione aggiuntiva secondo quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo.
4. Ai Ricercatori di ruolo a cui sono affidati corsi o moduli di insegnamento viene attribuito, per l'anno accademico in cui si tengono detti corsi o moduli di insegnamento, il titolo di Professore Aggregato.
5. L'assolvimento degli impegni nella misura oraria stabilita ai sensi dei commi 1 e 2 è elemento di valutazione ai fini della attribuzione degli scatti stipendiali triennali previsti dalla normativa in vigore.
6. Ai Ricercatori di ruolo dell'Ateneo che non si sottraggano dall'assumere, ove richiesto, insegnamenti o moduli curriculari per corsi di studio dell'Ateneo, è consentito assumere insegnamenti o moduli in affidamento presso altre Università, purché soddisfino le condizioni di cui al precedente comma 1 e nel rispetto dei regolamenti in materia.

Articolo 8 - Riduzione dell'attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste

1. Prima dell'avvio del processo annuale di programmazione dell'offerta formativa, i Professori che ricoprono la carica di Rettore, Pro-Rettore vicario, Direttore di Dipartimento e Coordinatore di Corso di studio o di Dottorato di ricerca hanno diritto di chiedere una limitazione dell'attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste rispettivamente di 120 ore, 90 ore, 60 ore e 40 ore. Il Senato Accademico delibera sulla richiesta.
2. I docenti nominati Commissari dell'Abilitazione Scientifica Nazionale hanno diritto di chiedere una limitazione dell'attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste senza nuovi o maggiori oneri per l'Ateneo. Il Senato Accademico delibera sulla richiesta.
3. I docenti titolari di insegnamenti in corsi ad elevata numerosità hanno diritto di chiedere una limitazione dell'attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste fino ad una riduzione massima di 40 ore. Il Senato Accademico, sentito il Dipartimento che gestisce il corso di studio ad alta numerosità, delibera sulla richiesta.

Articolo 9 - Autocertificazione e verifica dell'assolvimento dei compiti didattici istituzionali

1. I Professori e i Ricercatori sono tenuti ad autocertificare, per ogni anno accademico, l'adempimento del compito didattico istituzionale previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.
2. L'autocertificazione relativa alle ore di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste è effettuata tramite la compilazione, in formato elettronico, dell'apposito "Registro Lezioni" e del "Diario docente". La data e l'orario di svolgimento delle lezioni devono essere congruenti con il calendario didattico ufficiale, salvo variazioni dovute a giustificato motivo. L'autocertificazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ogni docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).
3. Il Direttore di Dipartimento è responsabile del controllo delle autocertificazioni; è tenuto a comunicare al Rettore, dopo aver sentito il docente interessato, i casi di mancato assolvimento del compito didattico istituzionale.
4. Il Rettore, valutate le segnalazioni di cui al comma precedente, avvia le procedure disciplinari stabilite dall'art. 10 della legge n. 240/2010 nonché dall'art. 58 dello Statuto di Ateneo, informandone il docente stesso e il Direttore di Dipartimento.

Articolo 10 - Valutazione dei risultati delle attività di didattica, di servizio agli studenti e di ricerca ai fini della partecipazione alle Commissioni di cui all'art. 6, comma 8, legge n. 240 del 2010

1. Ai fini della valutazione di cui al comma 7 dell'art. 6 della Legge n. 240/2010 dei professori di I e II fascia, per la partecipazione alle Commissioni di cui al comma 8 dello stesso articolo dovranno essere considerate:
 - a) la positiva verifica dell'assolvimento dei compiti didattici e di servizio svolti ai sensi degli articoli 4, 5 e 8 del presente regolamento, autocertificati e controllati come previsto dall'art. 9;
 - b) la positiva verifica dei risultati dell'attività di ricerca secondo i criteri oggettivi stabiliti dall'ANVUR.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 7 dell'art. 6 della Legge n. 240/2010 dei ricercatori a tempo indeterminato, per la partecipazione alle Commissioni di cui al comma 8 dello stesso articolo, dovranno essere considerate:

- a) la positiva verifica dell'assolvimento dei compiti didattici istituzionali e di servizio ai sensi degli articoli 4 e 7 del presente regolamento, autocertificati e controllati come previsto dall'art. 9;
- b) la positiva verifica dei risultati dell'attività di ricerca secondo i criteri oggettivi stabiliti dall'ANVUR.

Articolo 11 - Rilascio dell'attestato

1. Ai fini della partecipazione alle commissioni di cui all'art. 6 comma 8 della Legge n. 240/2010, i docenti e i ricercatori tempo indeterminato interessati dovranno richiedere, con istanza rivolta al Magnifico Rettore, un attestato che documenti l'esito delle valutazioni svolte ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.
2. In caso di valutazione negativa i professori e i ricercatori tempo indeterminato sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge n. 240 del 2010.

Articolo 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo di Ateneo.